

LIQ. CONTR. 8/2026



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Elisa Tosi

Presidente

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice Relatore ed Estensore

Dott. Michele Munari

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 216/2025 P.U.

PROMOSSO DA

CONDOMINIO GIOTTO (P. IVA 91046740121), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Profita;

nei confronti di

BEAUTY AND STYLE DI ROLLO CATERINA [C.F. RLLCRN62T43B614K], rappresentata e difesa dall'Avv. Ylenia Zaira Alfano.

Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Vergiate (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto titolare di un credito di euro 40.840,06 portato da ordinanza del 29.09.2015 del Tribunale di Busto Arsizio, e la legittimazione passiva di BEAUTY AND STYLE DI ROLLO CATERINA, la quale non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.





- La debitrice si è costituita in giudizio e ha chiesto *“In via principale e pregiudiziale: Dichiarare improcedibile l’istanza di apertura della liquidazione controllata presentata dal Condominio Giotto per il mancato superamento della soglia di indebitamento di cui all’art. 268, comma 2, CCII.*
In via subordinata, nel merito: Rigettare l’istanza di apertura della liquidazione controllata per assenza di attivo da distribuire ai creditori, ai sensi dell’art. 268, comma 3, CCII.
In via di ulteriore subordine: Nella denegata ipotesi di apertura della procedura di liquidazione controllata, concedere alla Sig.ra Rollo Caterina il beneficio dell’esdebitazione di tutti i debiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 CCIF”.
- All’udienza del 2.12.2025, la debitrice ha documentato di aver formulato istanza all’OCC al fine di attestare l’assenza di attivo da distribuire ai creditori; ai sensi dell’art. 268 comma 3 CCII, il Giudice relatore ha quindi assegnato termine di sessanta giorni per il deposito dell’attestazione.
- La debitrice ha tuttavia omesso di depositare l’attestazione di cui sopra e, alla successiva udienza del 10.2.2026, si è limitata a chiedere un ulteriore rinvio al fine di formulare una proposta conciliativa alla controparte.
- Il giudice relatore, presso atto del mancato rispetto del termine massimo assegnato da parte della debitrice (tra l’altro, senza alcuna spiegazione al riguardo), si è riservato di riferire al Collegio.
- Tanto premesso, le eccezioni e le istanze della resistente non sono fondate.
- Ricorre anzitutto il requisito di procedibilità di cui all’art. 267, co. 2, CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito di 40.840,06, e che dall’informativa resa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano debiti erariali e contributivi per 237.500,93 euro.
- Nonostante l’assegnazione del termine massimo di sessanta giorni, la debitrice ha omesso di depositare l’attestazione dell’OCC circa l’assenza di attivo da distribuire ai creditori, circostanza ostativa all’accoglimento dell’eccezione di cui all’art. 268 comma 3 secondo periodo CCII.
- Deve ritenersi inammissibile, infine, la domanda di esdebitazione formulata dalla resistente ai sensi dell’art. 283 CCII (oltretutto, *“nella denegata ipotesi di apertura della liquidazione”* e non, come sarebbe logico, al fine di evitarne la dichiarazione), in quanto sprovvista della documentazione richiesta dalla legge.
- Deve dunque trovare accoglimento la domanda formulata dal creditore istante, sussistendo il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell’art. 2 lett. c) CCII (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative”*), e desumibile nella specie dal mancato pagamento degli ingenti debiti nei confronti del Condominio e dell’Erario.

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI,

DICHIARA l’apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di ROLLO CATERINA [RLLCRN62T43B614K].

NOMINA Giudice Delegato il **Dott. Nicolò Grimaudo**.

NOMINA Liquidatore il **Dott. Alberto Berra**, con studio in Canegrate, via Este n. 2.

ORDINA a ROLLO CATERINA il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’Elenco depositato termine fino al 13.4.2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,





predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alle parti.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11/02/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Nicolò Grimaudo

Il Presidente
Dott. Elisa Tosi

